

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE VII**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Michela Tamagnone

Presidente rel.

Dott. Roberta Dotta

Giudice

Dott. Alberto La Manna

Giudice

Ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa n. 6917/13 V.G.

Promossa da:

██████████, nato a ██████████ il ██████████, residente in ██████████  
elettivamente dom.to in ██████████, presso lo studio dell'avv.  
Giulia Facchini che lo rappresenta e difende per delega in atti

Parte adottante

Nei confronti di:

██████████, nata a ██████████, residente in ██████████

Parte adottanda

E con l'intervento del P.M.

Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

██████████ ha proposto domanda di adozione ex art. 291 e ss. c.c. nei confronti di ██████████, esponendo di averne sposato nel 2005 la madre, Brossa Floriana Adriana, con la quale conviveva sin dal 1998.

Nel caso in esame, l'adottante risulta avere concepito, con la madre dell'adottanda, tre figli minori, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████ e ██████████: veniva quindi nominato un Curatore speciale dei suddetti minori, il quale, costituitosi, ha prestato il proprio assenso alla adozione.

Il padre della adottanda, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non è comparso all'udienza all'uopo fissata.

Infine, la madre della adottanda [redacted] coniuge del [redacted] ha prestato il proprio assenso alla adozione della figlia da parte del [redacted]. Preliminarmente, deve essere valutata la ammissibilità della adozione di maggiorenne da parte di soggetto, quale il [redacted], che abbia prole minore.

E' invero ben noto come il tenore dell'art. 291 c.c. –che postulava, per procedersi alla adozione di maggiorenne, il presupposto della assenza di prole– sia stato nel tempo radicalmente modificato: sin dalla pronuncia della Corte Costituzionale in data 1988 (sent. n. 557 del 19.5.1988) infatti, la adozione di maggiorenne deve ritenersi consentita anche a chi abbia prole maggiorenne, qualora quest'ultima presti il proprio assenso; successivamente, con la pronuncia 20.7.1992 n. 345, il Giudice delle Leggi ha affermato che qualora la prole maggiorenne non sia in grado di prestare il proprio assenso a causa di incapacità, può trovare applicazione il disposto ex art. 297 u.c. c.c., originariamente riferito ai genitori dell'adottando ed ai coniugi di adottante e adottando, secondo cui *“il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità od irreperibilità”* di tali soggetti.

Al contrario, nella ipotesi di presenza di prole minore da parte dell'adottando, la Corte Costituzionale ha respinto con varie pronunce (C. Cost., 23.2.1994 n. 53; C. Cost., 16.7.1996 n. 252; C. Cost., 19.5.2003 n. 170) la eccezione di costituzionalità, e ciò anche nella ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante nonché stabilmente inserito nella comunità familiare di questi.

La Suprema Corte, peraltro, nell'anno 2006 (sent. n. 2426 del 3.2.2006), si è pronunciata in senso parzialmente difforme, vale a dire che pur ritenendo che *“di regola”* la presenza di prole minore vada ritenuta un impedimento alla richiesta, ha chiarito che ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli minorenni, *“ex uno latere”*, al contesto materiale ed affettivo della famiglia del richiedente, la presenza di figli minori dell'aspirante all'adozione non preclude in assoluto la costituzione di un vincolo adottivo, fermo restando il potere-dovere del giudice di procedere alla audizione personale di costoro, pur non aventi capacità piena di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo e globale giudizio di convenienza per l'adottando richiesto dall'art. 321 comma 1 c.c..



stessi: nessuna ragione ostativa è emersa in tale sede, ed il Curatore ha prestato il proprio assenso per i suddetti minori.

Parimenti, non può attribuirsi valenza il senso contrario alla adozione alla mancata comparizione del padre della adottanda, cui il ricorso è stato ritualmente notificato: del resto, da un lato la adottanda ha dichiarato di non averlo più incontrato da circa 5 anni, dall'altro egli risulta essere stato condannato nell'anno 2008 ex art. 570 c 2 cp per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla adottanda, in allora minore, infine, ancora nell'anno 2013, la adottanda risulta aver presentato denuncia-querela nei suoi confronti per lo stesso reato.

Nel caso di specie, pertanto, risulta pienamente applicabile il disposto ex art. 298 c.c., secondo cui è ben possibile pronunciare la adozione qualora il rifiuto a prestare l'assenso da parte di uno dei genitori dell'adottando sia palesemente in contrasto con l'interesse di quest'ultimo.

E' quindi di tutta evidenza come, nel caso di specie, siano concretati gli estremi di cui all'orientamento del Supremo Collegio sopra citato: [redacted] fa parte del nucleo familiare [redacted] da molti anni, ha vissuto con la madre e l'odierno adottante la nascita dei tre fratelli dal lato materno, ha cessato da anni i rapporti con il padre effettivo ed ha costruito un autentico legame familiare con il marito della propria madre.

Non può quindi parlarsi di "interessi contrapposti", bensì di un unico interesse collettivo all'unità familiare, che con l'adozione si verrà, anche formalmente, a realizzare.

Gli ulteriori requisiti postulati *ex lege* risultano rispettati: ha prestato l'assenso la signora [redacted] nella sua duplice qualità di madre dell'adottanda e coniuge dell'adottante, e parimenti sussistono gli ulteriori requisiti ex art. 291 c.c. -età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante e differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante ed adottanda.

Ritiene quindi il Collegio che debba procedersi alla pronuncia di adozione da parte di [redacted] nei confronti di [redacted]

Le spese del Curatore speciale andranno a carico della parte richiedente, che ha dato origine al presente procedimento.

P.Q.M.

Dispone farsi luogo all'adozione di [redacted] nata a [redacted] [redacted] a parte di [redacted] nato a [redacted] il [redacted]

Dispone che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.

Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.

Spese a carico della parte ricorrente.

Così deciso in Torino in data 25 luglio 2014

Il Presidente